Spedizione in abbonamento postale

Anno 92° — Numero 45

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Venerdì, 23 febbraio 1951

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 - Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 - Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1950, n. 1217.

Delimitazione dei confini territoriali interni del lago d'Orta fra i Comuni rivieraschi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le deliberazioni delle Giunte comunali di Orta San Giulio, Miasino, Pettenasco, rispettivamente in data 3 ottobre, 25 luglio e 17 luglio 1948, ratificate dai rispettivi Consigli con atti 19 dicembre 1948, 20 febbraio 1949 e 19 dicembre 1948; della Giunta del comune di Gozzano in data 7 luglio 1948, dei Consigli comunali di Omegna, San Maurizio d'Opaglio, Pella e del commissario prefettizio del comune di Nonio rispettivamente in data 6 agosto, 17 luglio, 10 agosto e 5 luglio 1948, con le quali le predette Amministrazioni hanno approvato il progetto di delimitazione dei confini territoriali interni al lago di Orta fra gli otto Comuni rivieraschi, redatto dall'Ufficio tecnico del catasto di Novara e vistato dall'Ufficio del genio civile il 15 giugno 1949;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio di Stato in adunanza 27 giugno 1950;

Visti gli articoli 32 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Sulla proposta del Ministro per l'interno;

Decreta:

I confini territoriali interni al lago di Orta fra gli otto comuni rivieraschi di Orta San Giulio, Miasino, Pettenasco, Gozzano, Omegna, San Maurizio d'Opaglio, Pella e Nonio, restano determinati come al progetto redatto dall'Ufficio tecnico catastale di Novara, vistato dall'Ufficio del genio civile di Novara il 15 giugno 1949, e alla relazione annessa, che fanno parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 ottobre 1950

EINAUDI

SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: SEGNI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 febbraio 1951
Atti del Governo, registro n. 37, foglio n. 149. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 dicembre 1950, n. 1218.

Distacco di alcune frazioni dal comune di Marciana e loro aggregazione a quello di Portoferraio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che con il verbale 2 maggio 1950 i rappresentanti dei comuni di Marciana e di Portoferraio, aderendo alla richiesta della maggioranza dei contribuenti di un gruppo di località del comune di Marciana, hanno concordato l'aggregazione delle località stesse al comune di Portoferraio;

Viste le deliberazioni 6 maggio 1950, n. 2, del Consiglio comunale di Marciana e 13 maggio 1950, n. 830, del commissario prefettizio di Portoferraio, con le quali è stata approvata la predetta modificazione di confini;

Vista la deliberazione 26 maggio 1950, n. 2387, della Deputazione provinciale di Livorno esprimente parere favorevole alla modificazione di confini concordata tra i comuni di Marciana e di Portoferraio:

Visti gli articoli 32-35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Udito il parere del Consiglio di Stato:

Sulla proposta del Ministro per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

E' distaccata dal comune di Marciana ed aggregata a quello di Portoferraio la parte di territorio risultante dalla pianta planimetrica e dalla relazione descrittiva dei confini allegate al presente decreto.

Art. 2.

Il Prefetto di Livorno, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Marciana e di Portoferraio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1950

EINAUDI

SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 febbraio 1951
Atti del Governo, registro n. 37, foglio n. 157. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 novembre 1950, n. 1219.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Gaetano, in località « Ca' Morosini » del comune di Sant'Urbano d'Este (Padova).

N. 1219. Decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1950, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Padova in data 15 febbraio 1944, integrato con postille 20 dicembre 1948 e 8 giugno 1949, relativo alla erezione della parrocchia di San Gaetano, in località « Ca' Morosini » del comune di Sant'Urbano d'Este (Padova).

Visto, *il Guardasigilli*: SEGNI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 febbraio 1951

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 novembre 1950, n. 1220.

Autorizzazione al comune di Vigevano ad accettare una donazione.

N. 1220. Decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1950, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, il comune di Vigevano viene autorizzato ad accettare la donazione di L. 1.700.000 nominali, disposta in suo favore dall'avv. Adolfo Raviolo, nella sua qualità di presidente del Comitato di Liberazione Nazionale di Vigevano, con atto pubblico in data 13 gennaio 1947, per l'istituzione di una fondazione « Borse di studio del C. L. N. di Vigevano », e viene eretta in ente morale con l'approvazione del relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: SEGNI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 febbraio 1951

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 novembre 1950, n. 1221.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Natività della Beata Maria Vergine, in frazione Tagliaborsa del comune di Mascali (Catania).

N. 1221. Decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1950, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Acireale in data 15 agosto 1949, integrato con dichiarazione 1° ottobre 1949, relativo alla erezione della parrocchia della Natività della Beata Maria Vergine, in frazione Tagliaborsa del comune di Mascali (Catania).

Visto, *il Guardasigilli*: SEGNI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 febbraio 1951

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 novembre 1950, n. 1222.

Erezione in ente morale della Fondazione « Borse di studio a favore dei figli dei funzionari di P. S. e dei figli del personale appartenente al Corpo delle guardie di P. S. ».

N. 1222. Decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1950, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la Fondazione « Borse di studio a favore dei figli dei funzionari di P. S. e dei figli del personale appartenente al Corpo delle guardie di P. S. » viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: SEGNI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 febbraio 1951

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 dicembre 1950, n. 1223.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola elementare di Cingoli (Macerata).

N. 1223. Decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1950, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola elementare di Cingoli (Macerata) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 febbraio 1951

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 dicembre 1950, n. 1224.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola elementare di Matelica (Macerata).

N. 1224. Decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1950, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola elementare di Matelica (Macerata) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 febbraio 1951

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 gennaio 1951, n. 57.

Emissione di un francobollo commemorativo in occasione del V centenario della nascita del pittore Pietro Vannucci detto « il Perugino ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato col regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Riconosciuta l'opportunità di emettere un francobollo commemorativo di Pietro Vannucci detto « il Perugino » nel V centenario della sua nascita;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione di un francobollo commemorativo di Pietro Vannucci detto « il Perugino » nel V centenario della sua nascita.

Art. 2.

Con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto col Ministro per il tesoro, verranno precisate le caratteristiche tecniche del francobollo di cui all'art. 1 del presente decreto, e saranno indicati i termini per la validità ed il cambio del francobollo medesimo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1951

EINAUDI

DE GASPERI — SPATARO

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *febbraio* 1951
Atti del Governo, registro n. 37, *foglio n.* 156. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 gennaio 1951, n. 58.

Emissione di un francobollo celebrativo della XXVIII Fiera campionaria internazionale di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima) approvato col regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Riconosciuta l'opportunità che sia emesso un francobollo per celebrare la XXVIII Fiera campionaria internazionale di Milano del 1950;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione di un francobollo celebrativo della XXVIII Fiera campionaria internazionale di Milano.

Art. 2.

Con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto col Ministro per il tesoro, verranno precisate le caratteristiche tecniche del francobollo di cui all'art. 1 del presente decreto, e saranno indicati i termini per la validità ed il cambio del francobollo medesimo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1951

EINAUDI

DE GASPERI — SPATARO

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *febbraio* 1951
Atti del Governo, registro n. 37, *foglio n.* 155. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 gennaio 1951.

Iscrizione nel quadro del naviglio militare dello Stato della nave scuola « Palinuro ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

La nave scuola « Palinuro » è iscritta, a decorrere dal 1° gennaio 1951, nel quadro del naviglio militare dello Stato.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 16 gennaio 1951

EINAUDI

PACCIARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *febbraio* 1951
Registro Marina n. 2, *foglio n.* 119

(813)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1951.

Rimozione dalla carica del sindaco del comune di Budrio (Bologna).

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

In occasione di recente visita in Italia di un'alta personalità estera — effettuata nello spirito di precedenti accordi internazionali stipulati dal Governo, con l'approvazione del Parlamento — la condotta del sindaco di Budrio, sig. Canova Marcello, è apparsa ispirata ad acceso spirito di faziosità e assolutamente in contrasto con i fondamentali doveri inerenti alla sua qualità di pubblico funzionario.

In tale contingenza, infatti, in cui avrebbe dovuto sentire maggiormente la propria responsabilità di capo della civica azienda e di ufficiale del Governo, il predetto amministratore non si peritava di promuovere ed organizzare — senza il prescritto preavviso all'autorità di pubblica sicurezza — un pubblico comizio di protesta, in cui prendeva la parola, abbandonandosi al più volgare turpiloquio all'indirizzo della cennata personalità. Essendo stati, poi, clandestinamente affissi manifesti ed effettuate iscrizioni sui muri dell'abitato, contenenti espressioni oltraggiose all'indirizzo del suddetto ospite ufficiale del Governo italiano, il sindaco, sebbene fosse stato all'uopo invitato dal comandante della Stazione dei carabinieri, si rifiutava far rimuovere manifesti e scritte, dando ulteriore prova della propria incondizionata solidarietà con gli autori delle suddette infrazioni.

L'operato fazioso e intollerante del predetto amministratore — nei cui confronti è stata sporta denuncia all'autorità giudiziaria, ai sensi dell'art. 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza — ha determinato nell'ambiente locale uno stato di viva tensione, che potrebbe degenerare in gravi turbative dell'ordine pubblico. In considerazione di ciò, il prefetto, con suo decreto, in data 18 gennaio 1951, ha disposto la sospensione del Canova dalla carica e ne ha proposto la rimozione ai sensi dell'art. 149, 7° comma, del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148.

Ravvisandosi, nella specie, gli estremi della citata disposizione di legge, è stato predisposto l'unito schema di decreto di rimozione dalla carica del sindaco Canova.

Col decreto stesso — che mi onoro di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma — viene, inoltre, fissato in tre anni il periodo della di lui ineleggibilità, ai sensi del comma ottavo del citato articolo, allo scopo di meglio adeguare la sanzione alla gravità delle infrazioni compiute dal Canova.

Roma, addì 5 febbraio 1951

Il Ministro: SCELBA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, col suo comportamento fazioso e intemperante, il sindaco di Budrio (Bologna), signor Canova Marcello — oggetto anche di denuncia all'autorità giudiziaria — ha dato origine, nell'ambiente locale, ad uno stato di acuta tensione, premessa di gravi turbative dell'ordine pubblico;

Ritenuto che ricorrono gli estremi di cui all'art. 149, settimo comma, del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale, per ordinare la rimozione del predetto amministratore dalla carica;

Visti il testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, ed il relativo regolamento, nonchè il decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1;

Sulla proposta del Ministro per l'interno;

Decreta:

Il sig. Canova Marcello, sindaco di Budrio, è rimosso dalla carica e non potrà essere rieletto prima che siano decorsi tre anni dalla data del presente decreto.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1951

EINAUDI

SCELBA

(791)

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1950.
Nomina dei membri del Consiglio di amministrazione della Cassa marittima tirrena per gli infortuni sul lavoro e le malattie.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto lo statuto della Cassa marittima tirrena per gli infortuni sul lavoro e le malattie, approvato con regio decreto 13 maggio 1940, n. 819;

Viste le modifiche apportate allo statuto predetto con la delibera commissariale 10 settembre 1949, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1949, n. 1091;

Ritenuta la opportunità di procedere alla nomina dei membri del Consiglio di amministrazione della Cassa;

Viste le designazioni effettuate dalle Amministrazioni ed Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto, le sottoelencate persone sono nominate membri del Consiglio di amministrazione della Cassa marittima tirrena per gli infortuni sul lavoro e le malattie:

a) dott. ing. Mario Zoboli; sig. Luigi Scerni; avvocato Giuseppe Sciaccaluga; dott. Amalio Bajardi; rag. cap. Matteo Giuggia; prof. Francesco Garofalo, in rappresentanza degli armatori;

b) dott. Piero Lupetti, in rappresentanza dei dirigenti di azienda;

c) signor Flavio Avezzano, in rappresentanza degli armatori della pesca;

d) com. Antonio Conte; sig. Gaetano Cotronei; avv. Giovanni Alberto Di Tullio; com. Guido Scolari; sig. Guido Remedi; com. Luigi Mucci; cap. Umberto Romagnoli, in rappresentanza della gente del mare;

e) com. Giulio Bonamico, in rappresentanza dei lavoratori della pesca;

f) dott. Carlo Gasparri, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

g) dott. Francesco De Murro, in rappresentanza del Ministero della marina mercantile;

h) dott. Ferdinando Squitieri, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

i) prof. Guido Maria Baldi, esperto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 ottobre 1950

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
MARAZZA

Il Ministro per la marina mercantile
SIMONINI

(737)

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1950.
Nomina dei membri del Collegio dei sindaci della Cassa marittima tirrena per gli infortuni sul lavoro e le malattie.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto lo statuto della Cassa marittima tirrena per gli infortuni sul lavoro e le malattie, approvato con regio decreto 13 maggio 1940, n. 819;

Viste le modifiche apportate allo statuto predetto con la delibera commissariale 10 settembre 1949, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1949, n. 1091;

Ritenuta la opportunità di procedere alla nomina dei membri del Collegio dei sindaci della Cassa;

Viste le designazioni effettuate dalle Amministrazioni ed Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto, le sottoelencate persone sono nominate membri del Collegio dei sindaci della Cassa marittima tirrena per gli infortuni sul lavoro e le malattie:

a) dott. Domenico Capitanio, presidente, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

b) magg. Luigi Gatti, membro, in rappresentanza del Ministero della marina mercantile;

c) rag. Alfredo Bisconti, membro, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

d) rag. Carlo Reverberi, membro, in rappresentanza degli armatori del traffico;

e) dott. Giovanni Conte, membro, in rappresentanza della gente del mare.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 ottobre 1950

Il Ministro: MARAZZA

(738)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1950.

Sostituzione del vice presidente del Comitato generale di direzione delle lotterie nazionali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, che approva il regolamento generale delle lotterie nazionali;

Visto il decreto Ministeriale 20 aprile 1949, registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 1949, registro Finanze n. 6, foglio n. 5, relativo alla costituzione del Comitato generale di direzione delle lotterie nazionali;

Ritenuto che, in seguito al collocamento a riposo dell'ispettore generale per il lotto e le lotterie, dott. Mosiello Cosimo, a reggere l'Ispettorato generale predetto è stato chiamato il dott. Bisogno Alfredo, direttore capo divisione;

Decreta:

Il dott. Bisogno Alfredo, direttore capo divisione, è chiamato a far parte del Comitato generale di direzione delle lotterie nazionali, in qualità di vice presidente, in sostituzione del dott. Mosiello Cosimo, collocato a riposo.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 dicembre 1950

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *gennaio* 1951
Registro Finanze n. 2, *foglio n.* 254. — LESEN

(824)

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1951.

Sostituzione del segretario del Comitato generale di direzione delle lotterie nazionali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 20 novembre 1948, n. 1677;

Visto il proprio decreto 20 aprile 1948, n. 24028, col quale si provvede alla costituzione del Comitato generale di direzione delle lotterie nazionali;

Ritenuto che con tale decreto il dott. Leopoldo Moschetto, capo sezione dell'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie, fu incaricato delle funzioni di segretario del Comitato stesso;

Considerato che il predetto dott. Leopoldo Moschetto, è stato destinato ad altro incarico, per cui occorre procedere alla nomina del segretario nella persona del dott. Mario Scoppa, consigliere dell'Ispettorato per il lotto e le lotterie;

Decreta:

Il dott. Mario Scoppa, dell'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie, è nominato segretario del Comitato generale di direzione delle lotterie nazionali, in sostituzione del dott. Leopoldo Moschetto.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 gennaio 1951

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *gennaio* 1951
Registro Finanze n. 2, *foglio n.* 231. — LESEN

(825)

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1951.

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di risparmio di Livorno, ente morale con sede in Livorno.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Livorno, approvato con decreto del Capo del Governo in data 28 marzo 1939;

Viste le deliberazioni del Consiglio di amministrazione e dell'assemblea dei soci della Cassa predetta in data, rispettivamente 23 agosto e 16 dicembre 1950;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

E' approvato il nuovo statuto della Cassa di risparmio di Livorno, ente morale con sede in Livorno, allegato al presente decreto, composto di n. 65 articoli e debitamente vistato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 febbraio 1951

Il Ministro: PELLA

(849)

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1951.

Sostituzione del liquidatore del Consorzio agrario cooperativo di Anagni, con sede in Anagni (Frosinone).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il proprio decreto in data 9 marzo 1949, con il quale, ai sensi dell'art. 86-*bis* del citato regio decreto-legge, l'avv. Emanuele Lisi è stato nominato liquidatore del Consorzio agrario cooperativo di Anagni, con sede in Anagni (Frosinone);

Considerato che l'avv. Lisi ha declinato il predetto mandato e che pertanto occorre procedere alla sua sostituzione;

Decreta:

Il dott. proc. leg. Alfredo Truini fu Giulio è nominato liquidatore del Consorzio agrario cooperativo di Anagni, avente sede in Anagni (Frosinone), ai sensi dell'art. 86-*bis* del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, in sostituzione dell'avv. Emanuele Lisi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 febbraio 1951

Il Ministro: PELLA

(847)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Scambio delle ratifiche del Trattato di pace, amicizia e cooperazione tra l'Italia ed il Guatemala, concluso a Guatemala il 10 settembre 1949.

Addì 13 febbraio 1951, in base all'autorizzazione disposta con legge 24 novembre 1950, n. 1950, è stato effettuato in Roma lo scambio delle ratifiche del Trattato di pace, amicizia e cooperazione fra l'Italia ed il Guatemala, concluso a Guatemala il 10 settembre 1949.

(826)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Accordo amministrativo, relativo alle modalità di applicazione agli operai minatori e assimilati, della Convenzione sulle assicurazioni sociali stipulata fra l'Italia e il Belgio il 30 aprile 1948.

ARRANGEMENT ADMINISTRATIF

relatif aux modalités d'application aux ouvriers mineurs et assimilés de la Convention sur les Assurances Sociales entre l'Italie et la Belgique en date du 30 avril 1948.

En vertu des dispositions de l'article 33 de la Convention sur les Assurances Sociales entre l'Italie et la Belgique du 30 avril 1948, les administrations compétentes italienne et belge représentées par

du côté italien:

M. Carlo CARLONI, Chef de division des problèmes internationaux du travail au Ministère du Travail et de la Prévoyance Sociale;

du côté belge:

M. Léon WATILLON, Directeur général au Ministère du Travail et de la Prévoyance Sociale;

ont arrêté, d'un commun accord, les dispositions suivantes en ce qui concerne les modalités d'application aux ouvriers mineurs et assimilés de la Convention précitée.

TITRE Ier

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article Ier

Le présent arrangement définit les modalités particulières d'application de la Convention du 30 avril 1948, entre l'Italie et la Belgique, aux ressortissants italiens ou belges qui travaillent ou ont travaillé dans les mines de l'un ou l'autre pays, ainsi qu'à leurs ayants droit, et aux ressortissants italiens ou belges qui ont travaillé successivement ou alternativement dans les mines de l'un et de l'autre pays, ainsi qu'à leurs ayants droit.

Article 2

L'arrangement administratif du 20 octobre 1950, relatif aux modalités d'application de la Convention sur les Assurances sociales entre l'Italie et la Belgique, en date du 30 avril 1948, est applicable aux ouvriers visés à l'article Ier et à leurs ayants droit, sous réserve des dispositions contenues dans le présent arrangement ainsi que dans l'Accord technique du 19 janvier 1951, relatif aux services à prendre en considération pour l'application aux ouvriers mineurs et assimilés de la Convention précitée.

TITRE II

ASSURANCES VIEILLESSE SURVIE INVALIDITÉ DES OUVRIERS MINEURS AYANT TRAVAILLÉ DANS LES MINES DES DEUX PAYS

CHAPITRE Ier. — *Modalité relative à la conservation des droits*

Article 3

Les ouvriers qui ont travaillé successivement ou alternativement dans des entreprises assujetties à la législation spéciale belge sur la retraite des ouvriers mineurs et assimilés et dans des exploitations visées à l'article Ier de l'Accord technique du 19 janvier 1951, pendant au moins 20 ans et qui pour la conservation de leurs droits au bénéfice des prestations de l'assurance vieillesse prévues par la dite législation, doivent, indépendamment des autres conditions exigées par cette législation, s'inscrire au bureau régional du Fonds de Soutien des chômeurs, sont considérés comme ayant rempli cette condition si, pendant qu'ils résident en Italie, ils ont été inscrits au bureau de placement de l'Office du Travail comme demandeurs d'emploi dans les exploitations précitées.

CHAPITRE 2. — *Procédure à suivre en vue de la détermination des droits.*

Article 4

Par. 1. — En vue de faire statuer sur ses droits au bénéfice d'une pension de vieillesse ou d'invalidité d'ouvrier mineur, l'intéressé, qui réside en Belgique, adresse sa demande de pension au Fonds national de retraite des ouvriers mineurs en y joignant toutes pièces justificatives et tous documents requis tant par la législation italienne que par la législation spéciale belge sur le régime de retraire des ouvriers mineurs et assimilés.

Par. 2. — Le Fonds national de retraite des ouvriers mineurs transmet sans délai à l'Institut national de la Prévoyance sociale un formulaire d'un modèle spécial, en double exemplaire, comportant les indications relatives à l'état civil et précisant la date de la demande; il y joint les documents et pièces nécessaires à l'Institut national pour établir la durée des services accomplis dans les mines en Italie.

L'Institut, après instruction, transmet au Fonds national, sur les formulaires précités, ses conclusions relatives à la durée de ces services, appuyées d'un relevé détaillé de ceux-ci, précisant s'ils ont été accomplis en qualité d'ouvrier du fond ou de la surface.

Par. 3. — Le Fonds national de retraite des ouvriers mineurs, à l'aide de ces documents et de tous renseignements complémentaires qu'il jugerait utile d'obtenir, détermine si ces services sont susceptibles d'être totalisés, en vertu de l'Accord technique du 19 janvier 1951, avec les services accomplis sous le régime spécial belge.

Il statue ensuite sur le montant de la pension belge attribuable au demandeur et retourne à l'Institut, en double exemplaire, le formulaire administratif spécial portant l'indication de la décision belge et accompagné d'un relevé des services miniers accomplis en Belgique.

L'Institut, après décision, sur les droits du demandeur, au regard de la législation italienne, retourne au Fonds national un exemplaire dudit formulaire portant indication de cette décision.

Article 5

Par. 1. — L'intéressé qui réside en Italie, adresse sa demande de pension de vieillesse ou d'invalidité d'ouvrier mineur à l'Institut national de la Prévoyance Sociale, en y joignant toutes pièces justificatives et tous documents requis tant par la législation spéciale belge que par la législation italienne.

Par. 2. — L'Institut national de la Prévoyance sociale transmet sans délai au Fonds National de retraite des ouvriers mineurs les documents et pièces nécessaires à celui-ci pour établir la durée des services belges accomplis sous le régime spécial des ouvriers mineurs et assimilés, ainsi qu'un formulaire en double exemplaire, comportant les indications relatives à l'état civil et précisant la date de la demande.

Dès qu'il a déterminé la durée des services accomplis dans les mines en Italie, l'Institut remet au Fonds national de retraite des ouvriers mineurs sur les formulaires spéciaux ses conclusions relatives à la durée de ces services, accompagnées d'un relevé détaillé de ceux-ci, précisant s'ils ont été accomplis en qualité d'ouvrier du fond ou de la surface.

Par. 3. — Le Fonds national de retraite des ouvriers mineurs à l'aide de ces documents et de tous renseignements complémentaires qu'il jugerait utile d'obtenir, détermine si les services accomplis en Italie sont susceptibles d'être totalisés en vertu de l'Accord technique du 19 janvier 1951, avec ceux accomplis sous le régime spécial belge.

Il statue ensuite sur le montant de la pension belge attribuable au demandeur et transmet à l'Institut, en double exemplaire, le formulaire administratif ad hoc portant indication de la décision belge et accompagné du relevé détaillé des services accomplis dans les mines belges.

L'Institut, à la lumière des conclusions belge et italienne décide du montant de la pension à sa charge, attribuable au demandeur et retourne au Fonds national de retraite des ouvriers mineurs un exemplaire dudit formulaire, portant indication de cette décision.

Article 6.

La procédure fixée aux articles 4 et 5 est applicable pour l'examen des demandes de pension de veuves.

Toutefois, pour la veuve dont le mari était titulaire d'une pension au titre de la Convention du 30 avril 1948, l'Organisme saisi de la demande prend de plano la décision que lui dicte sa législation et transmet ensuite le formulaire administratif ad hoc, en double exemplaire, à l'organisme de l'autre pays, en y indiquant cette décision. Celui-ci retourne un exemplaire dudit formulaire en y indiquant la décision intervenue au titre de la législation qui lui est propre.

Article 7.

Pour évaluer le degré d'invalidité, l'organisme de chaque pays tient compte des constatations médicales et, le cas échéant, des informations d'ordre administratif recueillies par l'organisme de l'autre pays.

Ce dernier organisme conserve toutefois le droit de faire procéder à l'examen de l'intéressé par un médecin de son choix.

Article 8.

Si un intéressé compte, en plus d'années entières de services, des fractions d'année dans l'un et dans l'autre pays, il est procédé comme suit, pour la détermination du montant de la prestation due par les deux organismes débiteurs:

1) lorsque le total des fractions d'année accomplies dans l'un et dans l'autre pays n'atteint pas l'an il n'en est pas tenu compte;

2) lorsque le total des fractions d'année accomplies dans l'un et dans l'autre pays atteint l'an, il en est tenu compte de la façon suivante:

a) si dans chacun des deux pays les fractions d'année sont égales ou supérieures à 6 mois, chacun des deux organismes débiteurs ajoute une demi année au nombre d'années entières;

b) si dans un des deux pays la fraction d'année n'atteint pas 6 mois, l'organisme débiteur de l'autre pays ajoute une année au nombre d'années entières.

Article 9.

L'Institut national de la Prévoyance sociale et le Fonds national de retraite des ouvriers mineurs notifient chacun aux demandeurs la décision qui est intervenue en ce qui les concerne.

La notification de chaque organisme indique les voies de recours prévues par la législation qui le régit.

CHAPITRE 3. — *Paiement des prestations.*

Article 10.

L'Institut national de la Prévoyance sociale verse directement aux bénéficiaires et aux échéances prévues par la législation italienne, les prestations à sa charge.

Le Fonds national de retraite des ouvriers mineurs verse directement aux bénéficiaires et aux échéances prévues par la législation spéciale belge, les prestations à sa charge.

Article 11.

Chaque organisme débiteur liquide les prestations à sa charge, dès que la juridiction compétente en ce qui le concerne a statué sur les droits du demandeur.

CHAPITRE 4. — *Contrôle de la persistance des droits.*

Article 12.

Pour les pensionnées qui résident en Belgique, la persistance des droits aux prestations à charge du Fonds national de retraite des ouvriers mineurs est contrôlée périodiquement par celui-ci, suivant les modalités prévues par la législation spéciale belge.

Les éléments ainsi recueillis son communiqués à l'Institut national de la Prévoyance sociale s'ils sont de nature à supprimer ou à réduire la valeur des prestations reconnues aux intéressés.

Pour les pensionnés qui résident en Italie, la persistance des droits aux prestations à charge de l'organisme belge est contrôlée périodiquemente par l'Institut national de la Prévoyance sociale, suivant les indications données par le Fonds national de retraite des ouvriers mineurs de Belgique.

Fait en double exemplaire à Paris, le 19 janvier 1951.

Pour l'Italie
CARLO CARLONI

Pour la Belgique
LÉON WATILLON

(699)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa edile fermignanese con sede in Fermignano

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 5 febbraio 1951, la Società cooperativa edile fermignanese, con sede in Fermignano, costituita con atto 1° dicembre 1946 del notaio dott. Domenico Fucoli, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile.

(808)

Scioglimento della Società cooperativa di consumo « La Reduce », con sede in Potenza

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 5 febbraio 1951, la Società cooperativa di consumo « La Reduce », con sede in Potenza, costituita in data 27 novembre 1945 a rogito notaio Scardaccione, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile.

(809)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 45

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 23 febbraio 1951

	Dollaro		Dollaro
Borsa di Bologna	624,86	Borsa di Palermo	624,84
» Firenze	624,86	» Roma	624,84
» Genova	624,85	» Torino	624,86
» Milano	624,86	» Trieste	624,86
» Napoli	624,825	» Venezia	624,85

Media dei titoli del 23 febbraio 1951

Rendita 3,50 % 1906	69,80
Id. 3,50 % 1902	68 —
Id. 3 % lordo	47,90
Id. 5 % 1935	97,175
Redimibile 3,50 % 1934	73,575
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	70,075
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	68,60
Id. 5 % (Ricostruzione)	90,125
Id. 5 % 1936	91,90
Buoni del Tesoro 5 % (15 aprile 1951)	99,80
Id. 4 % (15 settembre 1951)	99,05
Id. 5 % convertiti 1951	99,85
Id. 5 % (scadenza 1959)	96,90

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi.

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 23 febbraio 1951:

1 dollaro U.S.A. L. 624,85

Cambi di compensazione vigenti

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 12,71	per franco belga
Danimarca	» 90,46	» corona danese
Francia	» 1,785	» franco francese
Germania	» 148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	» 87,48	» corona norvegese
Olanda	» 164,41	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142,90	» franco svizzero

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di titoli provvisori di buoni del Tesoro 5 % (1959)

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 37.

In applicazione dell'art. 9 del decreto Ministeriale 22 dicembre 1949 e dell'art. 230 del regolamento generale sul Debito pubblico 19 febbraio 1911, n. 298, è stato denunciato lo smarrimento dei sottoindicati titoli provvisori di buoni del Tesoro 5 % (1959).

Serie e Numero		Ufficio che ha emesso il titolo	Persona che ha denunziato lo smarrimento	Capitale nominale
				Lire
Serie B	105675	Tesoreria provinciale di Pavia	Croce Maria fu Pietro, vedova Torre, domiciliata in Voghera, via Piana, 9	10.000
» C	229651	Come sopra	Come sopra	50.000
» C	229652	Come sopra	Come sopra	50.000
» C	86467	Tesoreria provinciale di Roma	Pacini Nicolò fu Nicolò, dom. in Roma, via Torino, 7	50.000
» D	82685	Come sopra	Come sopra	100.000
» D	82686	Come sopra	Come sopra	100.000
» D	82687	Come sopra	Come sopra	100.000
» C	73805	Tesoreria provinciale di Napoli	Luongo Fortunata fu Luigi, dom. in Napoli, vico Marina del Vino, 23	50.000
» B	718608	Tesoreria provinciale di Pavia	Leva Maria fu Giacomo, dom. a Mortara in via Stradirola, 2	10.000
» B	1143669	Tesoreria provinciale di Sondrio	Stropeni Pietro fu Giovanni, residente a Novate Mezzola (Sondrio)	10.000
» B	1143670	Come sopra	Come sopra	10.000
» B	1143671	Come sopra	Come sopra	10.000
» C	251828	Come sopra	Come sopra	50.000
» C	251829	Come sopra	Come sopra	50.000

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i titoli definitivi corrispondenti a quelli smarriti.

Roma, addì 8 febbraio 1951

Il direttore generale: DE LIGUORO

(684)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Ceriale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950

Con decreto interministeriale in data 12 ottobre 1950, registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 1951, registro n. 3 Interno, foglio n. 67, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Ceriale (Savona) di un mutuo di L. 400.000 ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(863)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Itri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950

Con decreto interministeriale in data 10 novembre 1950, registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 1951, registro n. 3 Interno, foglio n. 55, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Itri (Latina) di un mutuo di L. 4.526.000 ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(865)

Approvazione del nuovo statuto della Fondazione « La Madre di Fulcieri », con sede in Forlì

Con decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1950, registrato alla Corte dei conti il 18 ottobre 1950, su proposta del Ministro per l'interno, è stato abrogato lo statuto della Fondazione « La Madre di Fulcieri », con sede in Forlì, riconosciuta con regio decreto 26 ottobre 1940, e ne è approvata il nuovo statuto.

(827)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga della gestione commissariale dell'Istituto autonomo per le case popolari di Grosseto

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 227/464/931, in data 15 febbraio 1951, viene prorogata la gestione commissariale dell'Istituto autonomo per le case popolari di Grosseto, affidata all'ing. Ernesto Ganelli fino al 30 giugno 1951.

(831)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Concorso per titoli ad un posto di veterinario provinciale di 1ª classe (grado 6°, gruppo A) nell'Amministrazione della sanità pubblica.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regolamento per il personale dell'Amministrazione della sanità pubblica, approvato con regio decreto 25 giugno 1914, n. 702, modificato con regio decreto 30 ottobre 1924, n. 2042;

Visto il regio decreto-legge 20 gennaio 1941, n. 95, che approva i nuovi ruoli organici dell'Amministrazione della sanità pubblica,

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente provvidenze a favore degli invalidi di guerra, e successive estensioni;

Visto il regio decerto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, recante provvedimenti a favore degli orfani di guerra;

Visti la legge 25 settembre 1940, n. 1458, il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, ed il decreto legislativo luogotenenziale 11 agosto 1945, n. 467, i quali estendono agli invalidi, agli orfani ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione nazionale le provvidenze già in vigore a riguardo degli invalidi, orfani ed ex combattenti delle altre guerre;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141 dettante norme sullo svolgimento dei concorsi;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, relativo alla graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 febbraio 1947, n. 60, con il quale vengono stabilite alcune agevolazioni per la documentazione da fornirsi ai pubblici uffici da parte di coloro che abbiano dovuto abbandonare la residenza dei territori di confine e non abbiano potuto farvi ritorno;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 luglio 1945, n. 417, che ha istituito l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446, concernente l'ordinamento e le attribuzioni dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 1204, contenente modificazioni ai ruoli tecnici dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ad un posto di veterinario provinciale di 1ª classe (grado 6°, gruppo *A*) nell'Amministrazione della sanità pubblica.

Al concorso stesso potranno partecipare i funzionari di ruolo dell'Amministrazione della sanità pubblica i quali, oltre a possedere i requisiti prescritti dall'art. 4 del regio decreto 25 giugno 1914, n. 702, abbiano cumulativamente 14 anni di servizio professionale e di servizio di ruolo.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32, dovranno essere presentate o dovranno pervenire all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica Ufficio affari generali e personale — entro il termine perentorio di giorni sessanta a decorrere da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le domande firmate dagli aspiranti, dovranno contenere la precisa indicazione del domicilio o del recapito dei candidati, la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè la elencazione dei titoli allegati.

Art. 3.

A corredo della domanda, gli aspiranti hanno facoltà di produrre qualsiasi titolo, diploma, attestato ufficiale di conoscenza di lingue estere o anche pubblicazioni, che essi possono ritenere di vantaggio agli effetti del concorso, come pure certificati dei risultati di concorsi precedentemente sostenuti presso questa o altre pubbliche Amministrazioni ed attestazioni di servizi prestati presso enti pubblici.

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 5.

Scaduto il termine di chiusura del concorso, non è ammessa la presentazione di altri titoli.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni dello Stato.

Art. 6.

Il giudizio sui titoli è dato da una Commissione composta:

a) da un consigliere di Stato, presidente;

b) dal direttore generale dell'Istituto superiore di sanità;

c) dal direttore generale dei servizi medici o da chi ne fa le veci;

d) da un professore ordinario d'igiene presso le Università dello Stato;

e) da un ufficiale sanitario di Comune superiore ai 500.000 abitanti.

Le funzioni di segretario della Commissione medesima saranno disimpegnate da un funzionario amministrativo di gruppo *A* di grado non inferiore al 9°.

Art. 7.

La Commissione compilerà la graduatoria dei concorrenti secondo l'ordine della votazione complessiva attribuita ai titoli presentati.

A parità di punti si osserveranno le norme di cui al regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che approva alla graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici concorsi, con le successive estensioni e modifiche.

Art. 8.

La graduatoria del concorso sarà approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Sugli eventuali reclami, da presentarsi da parte degli interessati non oltre il termine di giorni quindici dalla pubblicazione della graduatoria nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, decide, in via definitiva, l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, sentita la Commissione giudicatrice.

Art. 9.

A coloro che conseguiranno la nomina a veterinario provinciale di 1ª classe, saranno corrisposti gli assegni mensili previsti dalle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 dicembre 1950

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica
COTELLESSA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 febbraio 1951
Registro Presidenza n. 45, foglio n. 71. — FERRARI

(810)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Concorso per esami a due posti di ingegnere specialista per i servizi di commissariato militare (gruppo A, grado 10°).

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 25 luglio 1924, n. 1421, che approva i regolamenti riguardanti i personali tecnici civili d'artiglieria, del genio e del servizio chimico militare;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, recante disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Visto l'art. 11 della legge 11 marzo 1926, n. 400, concernente il nuovo ordinamento dell'Amministrazione centrale della guerra e dei personali civili dipendenti;

Visto l'art. 19 del testo unico delle leggi sull'ordinamento dell'Amministrazione centrale della guerra e dei personali civili dipendenti, approvato con regio decreto 23 febbraio 1928, n. 327;

Visto il regio decreto 6 giugno 1940, n. 980, riguardante ruoli del personale tecnico civile del genio e del commissariato militare;

Vista la legge 3 maggio 1950, n. 223, concernente la temporanea elevazione del limite massimo di età per i pubblici concorsi.

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, riguardante la riforma della legge 21 agosto 1921, n. 1312, relativa all'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra;

Vista la legge 15 luglio 1950, n. 539, concernente l'applicabilità ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente l'estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti di caduti in Africa orientale delle provvidenze a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente l'estensione agli invalidi, agli orfani e ai congiunti dei caduti della guerra 1940-1943, delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, riguardante l'applicabilità ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra dei benefici ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 19 agosto 1948, n. 1180, concernente l'estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, delle disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra e quelle relative ai benefici e alle provvidenze spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente, e successive estensioni;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, concernente norme a favore degli orfani di guerra;

Visto il regio decreto 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni in Africa orientale le provvidenze a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, concernente benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-43;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, concernente l'estensione delle vigenti disposizioni, riguardanti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra, ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, recante benefici a favore degli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati;

Visto il regio decreto-legge 24 maggio 1946, n. 615, sul trattamento del personale della Marina militare impiegato nelle operazioni di dragaggio, disattivazione e distruzione delle mine marine e di altri ordigni esplosivi in mare;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 93, che equipara a tutti gli effetti i partigiani combattenti ai militari volontari che hanno operato con le unità regolari delle Forze armate nella guerra di liberazione;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 settembre 1947, n. 885, che estende ai profughi dei territori di confine i benefici in favore dei reduci;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, che estende i benefici di cui agli articoli 10 e 11 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, al personale che ha proceduto alla bonifica dei campi minati prima dell'entrata in vigore del decreto stesso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, contenente norme per l'applicazione agli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati dei benefici, previsti dalle vigenti disposizioni, a favore dei combattenti e dei reduci di guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 febbraio 1948, n. 104, che estende ai profughi dell'Africa italiana i benefici in favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, riguardante norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, sulla equiparazione ai combattenti di coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948, contenente norme per il riconoscimento della qualifica di profugo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro ad interim per l'Africa Italiana, in data 10 giugno 1948, contenente le norme di attuazione del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, riguardante l'estensione ai profughi d'Africa dei benefici previsti per i reduci;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, sulla graduatoria dei titoli di preferenza nei pubblici impieghi, e successive modificazioni ed estensioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, che modifica l'ordine di preferenza nei concorsi ad impieghi statali in favore dei mutilati ed invalidi civili e dei congiunti dei caduti civili per fatti di guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, concernente il trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1948, n. 246, che approva il regolamento di esecuzione del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, sul trattamento giuridico ed economico del personale non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, riguardante la istituzione di ruoli speciali transitori per la sistemazione del personale non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, riguardante norme integrative delle vigenti disposizioni sulla revisione delle carriere dei pubblici impiegati;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Vista la legge 3 dicembre 1942, n. 1700, recante norme per la legalizzazione delle firme sui documenti;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 21 novembre 1945, concernente la determinazione dell'assegno mensile da corrispondere al personale in servizio di prova nelle Amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 11 aprile 1950, n. 130, concernente miglioramenti economici ai dipendenti statali;

Vista l'autorizzazione data dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota n. 36549/12106.2.9.24/1.3.1 del 13 aprile 1949;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a due posti di ingegnere specialista per i servizi di commissariato militare (gruppo *A*, grado 10°).

Art. 2.

I concorrenti devono essere muniti del titolo di studio indicato nel n. 1 dell'art. 4 e devono aver compiuto, alla data del presente decreto, l'età di anni 18 e non oltrepassata quella di anni 35.

Detto limite massimo di età è elevato:

1) di anni cinque:

per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero, in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o che siano stati partigiani combattenti o cittadini deportati dal nemico, nonchè per coloro ai quali siano stati estesi i benefici previsti dalle disposizioni vigenti a favore dei combattenti;

2) di anni nove:

per coloro che siano stati decorati al valor militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

Per coloro che rivestano la qualità di mutilati o invalidi di guerra, mutilati od invalidi della lotta di liberazione, per coloro ai quali siano stati estesi i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei mutilati od invalidi di guerra, il limite di età è protratto fino al compimento del 45° anno.

I candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno, a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga sui sopra indicati limiti massimi di età, pari al periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1936 ed il 9 agosto 1944, purchè essi, giusta l'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, non superino il 45° anno di età.

Il limite massimo di età è elevato a 45 anni anche nei confronti di coloro che abbiano riportato, per il comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale. Questo ultimo beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Il limite massimo di età è altresì elevato:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quella prevista dalle disposizioni anzidette, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età per gli aspiranti che, alla data del presente decreto, già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo. Si prescinde, altresì, dal limite massimo di età nei confronti del personale civile non di ruolo, comunque denominato, che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, abbia prestato almeno due anni di servizio ininterrotto e lodevole presso le Amministrazioni dello Stato, anche se con ordinamento autonomo, con mansioni proprie del ruolo per il quale il concorso è bandito.

Dal presente concorso sono escluse le donne.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32 e corredate dei documenti indicati nel successivo art. 4, devono pervenire al Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale personali civili e affari generali - Ufficio del personale civile di ruolo) entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dalle domande deve risultare:

1) cognome e nome, paternità, luogo e data di nascita del candidato;

2) domicilio;

3) indirizzo cui si chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

4) elenco dei documenti allegati.

I candidati che si trovino alle armi devono, altresì, indicare il recapito della loro abituale residenza civile anteriormente al richiamo alle armi.

Non sono prese in considerazione le domande che siano pervenute al Ministero dopo il termine sopraindicato, sebbene presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio anche se militare, oppure che siano insufficientemente documentate, e non è per alcun motivo consentito ai concorrenti di far riserva di presentare alcuno dei suddetti documenti oltre il cennato termine di sessanta giorni.

I concorrenti che risiedano in territorio non metropolitano possono essere ammessi al concorso se, entro il termine sopra fissato, abbiano fatto pervenire almeno la domanda a questo Ministero, purchè essi producano entro trenta giorni successivi i documenti prescritti.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato, ad eccezione del titolo di studio originale.

Art. 4.

A corredo delle domande debbono essere uniti i seguenti documenti:

1. Diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere industriale.

In sostituzione del diploma gli interessati possono anche esibire copia del medesimo autenticata dal notaio, su carta da bollo da L. 40, o certificato provvisorio rilasciato dall'Università presso la quale il candidato ha conseguito il diploma, dal quale deve risultare che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma medesimo. La firma del notaio deve essere debitamente legalizzata dalla competente autorità giudiziaria.

2. - Estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 40, debitamente legalizzato.

3. Certificato su carta da bollo da L. 24, debitamente legalizzato, dal quale risulti che il concorrente è cittadino italiano.

4. Certificato su carta da bollo da L. 24, debitamente legalizzato, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici. I minori degli anni 21 devono esibire una dichiarazione dalla quale risulti che non sono incorsi in nessuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei suddetti diritti.

5. - Certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da L. 85, debitamente legalizzato.

6. - Certificato di buona condotta morale e civile, rilasciato su carta da bollo da L. 24 dal sindaco del Comune ove il concorrente risieda da almeno un anno, legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore, occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno.

7. Certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato da un ufficiale medico in servizio presso enti, corpi o stabilimenti militari, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio.

La firma dell'ufficiale medico deve essere vidimata dall'autorità militare da cui lo stesso dipende.

L'Amministrazione può sottoporre eventualmente i candidati ad altri accertamenti sanitari.

Sono, in ogni caso, dispensati dal produrre il certificato medico gli invalidi di guerra i quali però, a norma dell'art. 7 della legge 3 giugno 1950, n. 375, verranno sottoposti a visita sanitaria presso un ospedale militare da uno speciale collegio medico a far parte del quale sarà invitato un sanitario delegato dall'Opera nazionale per gli invalidi di guerra.

8. Copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) annotata delle eventuali benemerenze di guerra e munita della marca da bollo da L. 40, sul primo foglio, e da L. 32 su ogni intercalare.

Coloro che, pur avendo concorso alla leva, non hanno ancora prestato servizio militare, debbono presentare, se siano stati dichiarati idonei, copia, del foglio matricolare; se siano stati, invece, riformati o mandati rivedibili, debbono produrre il certificato dell'esito di leva da rilasciarsi dal commissario di leva, su carta bollata da L. 24.

9. Copia dello stato matricolare (servizi civili) con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, rilasciata dall'Amministrazione dalla quale l'aspirante dipende e munita della prescritta marca da bollo da L. 40, sul primo foglio, e da L. 32 su ogni intercalare.

Tale documento deve essere presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo di una pubblica Amministrazione.

10. Certificato di lodevole servizio (su carta da bollo da L. 24), rilasciato dal competente capo ufficio, dal quale risultino gli estremi dell'autorizzazione di assunzione in servizio non di ruolo, nonchè, la data d'inizio, la durata e la natura del servizio stesso.

Tale documento deve essere prodotto dagli aspiranti che facciano parte del personale civile non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato.

11. Stato di famiglia su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di abituale residenza dell'aspirante e debitamente legalizzato.

Tale documento deve essere esibito soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole.

12. Fotografia di data recente (da applicarsi su carta da bollo da L. 32) con la firma del concorrente debitamente autenticata dal sindaco o da un notaio (la firma del sindaco o del notaio deve essere debitamente legalizzata) a meno che

il concorrente stesso sia provvisto del libretto ferroviario, nel qual caso egli deve indicare il numero e la data di rilascio o di conferma del libretto stesso.

Art. 5.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti e assimilati, degli invalidi di guerra e assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra e assimilati, dei decorati al valor militare ed al merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, gli interessati debbono produrre, inoltre, a corredo delle domande di ammissione, i seguenti documenti:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-1918 la dichiarazione, su carta da bollo da L. 24, di cui alla circolare n. 588 del giornale militare ufficiale n. 1922;

b) coloro che hanno partecipato alle operazioni svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 la dichiarazione (su carta bollata da L. 24) da rilasciarsi, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale 1937;

c) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti) ed i militari e militarizzati catturati dai tedeschi o dai giapponesi, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa, in bollo da L. 24, di cui alla circolare 5000 in data 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

d) i mutilati e gli invalidi di guerra o della lotta di liberazione, i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 il decreto di concessione della relativa pensione od il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra);

e) i mutilati od invalidi per servizio il decreto di concessione della relativa pensione od il certificato mod. 69-*ter*, rilasciato dall'Amministrazione al servizio della quale l'interessato ha contratto l'invalidità;

f) gli orfani dei caduti in guerra o nella lotta di liberazione o dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, un certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra e legalizzato dal prefetto;

g) gli orfani dei caduti per servizio il mod. 69-*ter* (su carta da bollo da L. 24) rilasciato a nome del padre del candidato dall'Amministrazione alle dipendenze della quale l'impiegato è deceduto;

h) i figli degli invalidi di guerra o della lotta di liberazione, ovvero i figli degli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 la dichiarazione mod. 69 rilasciata in carta da bollo da L. 24 dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra) a nome del padre del candidato, oppure un certificato, su carta bollata da L. 24 del sindaco del Comune di residenza, debitamente legalizzato dal prefetto;

i) i figli dei mutilati o degli invalidi per servizio il modello 69-*ter*, su carta da bollo da L. 24, rilasciato a nome del padre del candidato dall'Amministrazione, al servizio della quale l'impiegato ha contratto l'invalidità;

l) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate dall'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto Ministeriale (Africa italiana) 10 giugno 1948, in carta bollata da L. 24;

m) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948, in carta bollata da L. 24;

n) i decorati al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi per merito di guerra, l'originale o la copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza (su carta da bollo da L. 24);

p) i reduci dalla deportazione l'attestazione del prefetto della Provincia ove risiedono (art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27).

I certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, generale del casellario giudiziario e di buona condotta devono essere in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto. Sono dispensati dal produrre detti quattro certificati e l'estratto dell'atto di nascita i concorrenti che siano impiegati di ruolo dell'Amministrazione dello Stato. Ne sono parimenti dispensati i concorrenti che siano ufficiali in servizio permanente o sottufficiali in servizio continuativo nelle Forze armate dello Stato (Esercito, Aeronautica, Marina, Guardia di finanza) nel qual caso, però, la copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare deve essere di data non anteriore a quella del presente decreto.

Il certificato medico, lo stato di famiglia, la copia dello stato matricolare (servizi civili) e il certificato di dipendenza dell'Amministrazione dello Stato devono essere in data non anteriore a quella del presente decreto.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti, in carta bollata. Solamente quelli dichiarati indigenti dalla competente autorità di pubblica sicurezza possono produrre in carta libera l'estratto dell'atto di nascita e i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, generale del casellario giudiziale, di buona condotta e medico purchè in ciascun atto si faccia constare della povertà dell'interessato, mediante citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza, da prodursi insieme con i documenti dell'interessato medesimo.

La legalizzazione delle firme sui documenti allegati alle domande di ammissione non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dalle autorità residenti in Roma, e negli altri casi previsti dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

Art. 6.

Il Ministro può negare, con provvedimento non motivato ed insindacabile, l'ammissione al concorso.

Art. 7.

Con successivo decreto Ministeriale sarà provveduto alla nomina della Commissione esaminatrice che sarà composta:

dall'ispettore dell'Arma del genio, presidente;
da un professore ordinario di fisica dell'Università;
dal direttore del Centro studi collegamenti.

Eserciterà l'incarico di segretario un funzionario civile di gruppo *A*, di grado non inferiore al 9°.

Art. 8.

Gli esami avranno luogo in Roma e consisteranno nelle prove di cui al programma annesso al presente decreto.

La data degli esami sarà comunicata agli interessati mediante lettera raccomandata.

Art. 9.

Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento della prova scritta saranno osservate le disposizioni degli articoli 35, 36 e 37 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 10.

Per essere ammessi alla prova orale occorre aver riportato una media di sette decimi nelle prove scritte e pratiche e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e pratiche e dal punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei dichiarati idonei nel concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di punti saranno osservate le preferenze stabilite dall'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito in legge con la legge 27 dicembre 1934, n. 2125, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive modifiche.

Art. 11.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle disposizioni in vigore.

Art. 12.

Il Ministro riconosce la regolarità del procedimento degli esami e decide in via definitiva sulle eventuali contestazioni relative alla precedenza dei concorrenti dichiarati idonei.

La graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei, da approvarsi con decreto Ministeriale, sarà pubblicata nel giornale militare ufficiale e nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 13.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 10°.

Coloro che, allo scadere del periodo di prova fossero, invece, a giudizio del Consiglio di amministrazione, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare la prova di altri sei mesi.

Art. 14.

Al personale assunto in prova a termine dell'articolo precedente, saranno corrisposti durante il periodo di prova, un assegno lordo mensile, pari ad un dodicesimo dello stipendio annuale del grado 10°, secondo le vigenti disposizioni e gli altri assegni accessori di diritto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 gennaio 1951.

Il Ministro: PACCIARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1951
Registro Esercito n. 7, foglio n. 270. — TEMPESTA

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

1. — PROVA SCRITTA

Due temi, che si svolgeranno in due giorni consecutivi, i quali consisteranno in un progetto di massima di uno stabilimento relativo al servizio di commissariato militare (molino, pastificio, panificio, carnificio, frigorifero, silos granario, lavanderia, ecc).

2. — PROVA PRATICA

Due temi, che si svolgeranno in due giorni diversi, i quali consisteranno nella traduzione dei progetti di massima in progetti esecutivi, con lo sviluppo dettagliato di particolari costruttivi degli stabilimenti progettati (impianti, macchinari ed opere murarie relative).

3. — PROVA ORALE

Parte I.

MERCEOLOGIA E TECNOLOGIA

1. *Frumento* Varietà Caratteri Conservazione del frumento Silos granai Pulitura del grano impurità da eliminare Sistemi di pulitura Macinazione del grano Sistemi di macinazione Bassa ed alta macinazione Diagramma di macinazione Macchinari per la pulitura e la macinazione del grano Molini Prodotti della macinazione.

2. *Farina di frumento* Abburattamento Macchinari relativi - Sottoprodotti della pulitura e della macinazione Materie prime Operazioni di panificazione - Requisiti del pane Conservazione Trasporti.

3. *Macchinari per la fabbricazione del pane* Impastatrici Formatrici Forni - Classificazione Forni fissi Vari tipi e loro caratteristiche Nozioni particolareggiate sui forni Telescocar e sul forno Pensotti Dati di produzione e consumo - Organizzazione di un panificio moderno.

4. Forni da campo Vari tipi preesistenti Forni da campo in muratura Costruzione Caratteristiche Forni autotrainabili ed ippotrainabili (forni Weiss) Forni trasportabili (tipo americano) Forni scomponibili (carreggiabili e someggiabili) Funzionamento Smontaggio Trasporto Attrezzi per panificazione Dotazioni dei forni - Studi in corso sui forni da campo da adottare per le nuove esigenze di guerra.

5. *La galletta* Tipi vari Fabbricazione Caratteri Macchinari per la fabbricazione della galletta Gallettifici.

6. *Pasta da minestra* Classificazione Fabbricazione - Macchinari impiegati nella fabbricazione della pasta Pastifici Conservazione Requisiti della pasta.

7. *Il riso* Produzione Lavorazione Prodotti e sottoprodotti della lavorazione del riso Requisiti del riso acquistato dall'A.M. Stabilimenti e macchinari impiegati nella lavorazione del riso.

8. Conservazione degli alimenti in generale Carni in particolare Conservazione con il freddo artificiale Frigoriferi e loro applicazioni pratiche Ghiacciaie e loro impiego.

9. *Carni* Carni bovine, carni ovine e carni suine Sistemi di macellazione Requisiti della carne per uso militare.

Carni congelate e carni refrigerate Processi di congelazione e refrigerazione Norme tecniche per il consumo delle carni congelate Scongelamento.

10. *Prodotti alimentari in conserva* (carni in scatola, conserva di pomodoro, frutta e ortaggi scatolati, ecc.) Fabbricazione dei prodotti scatolati più importanti e in particolare della carne Stabilimenti e macchinari impiegati nella fabbricazione dei prodotti scatolati.

11. Alimentazione dei quadrupedi Mangimi concentrati e loro fabbricazione Stabilimenti e macchinari relativi.

12. Oggetti di vestiario ed equipaggiamento in uso presso l'Esercito Loro caratteristiche e fabbricazione Conservazione e manutenzione Sistemi di lavorazione e macchinari dei laboratori militari Lavanderie.

13. Materiali di casermaggio (in ferro, in legno, lana, cotone, canapa, ecc.) Operazioni principali per la loro manutenzione, battitura, pulitura, verniciatura, rifacimenti, riparazioni, ecc.

14. Materiali tecnici del servizio di commissariato Materiali per il servizio di vettovagliamento in campagna Dotazioni materiali per sezioni sussistenza Dotazioni di materiali per i reparti Cucine mobili Casse di cottura Sacchi - Tende, ecc. Lavanderie mobili.

15. Principali combustibili solidi e liquidi Potere calorifico, sua misura e metodi empirici di determinazione Coefficiente di somministrazione d'aria e sua misura Trasmissione del calore.

Apparecchi di combustione Perdite di calore diverse - Fornelli per combustibili solidi e liquidi Rendimento Governo del fuoco Apparecchi di controllo della combustione - Ricuperi del calore.

16. Teoria dei camini Teoria dei tiraggi Perdite di calore al camino Formule per il calcolo dei camini di officina Tiraggio meccanico Costruzione camini di officina Canne di ventilazione.

17. Ventilazione Condizioni di purezza dell'aria Temperatura e umidità relativa dell'aria degli ambienti Esigenze tecnologiche nei principali stabilimenti di Commissariato (carnifici, mulini, panifici, pastifici, frigoriferi, opifici per lavorazione vestiario e calzature) Quantità di aria occorrente per la ventilazione - Ventilazione naturale ed artificiale Presa e correzione (condizionamento) dell'aria da introdurre negli ambienti Mezzi per effettuare il movimento dell'aria - Disposione e calcolo pratico di un impianto di ventilazione - Regolazione automatica degli impianti di condizionamento.

18. Produzione, distribuzione e utilizzazione del calore - Riscaldatori per acqua Caldaia Impianto di caldaie a vapore Acqua di alimentazione della caldaia Economizzatori - Condotti di vapori Surriscaldatori Riscaldamento aria di alimentazione Riscaldamento ad acqua calda, a vapore, ad aria calda.

19. - Caldaie Cornovaglia a ritorno di flamma Caldaie a tubi di acqua ed a tubi da fumo Calcolo della potenzialità - Diagramma di consumo del vapore.

20. Essiccatori Umidità contenuta nelle diverse sostanze - Vari sistemi di essiccazione Essiccatori ad aria calda e ad aria fredda Descrizione dei vari tipi di impianti Calcolo di un essiccatoio.

21. Refrigerazione Potenza degli impianti di raffreddamento Vari metodi di refrigerazione e di essiccazione dell'aria Descrizione degli schemi fondamentali di raffreddamento Impianti di inumidimento e di essiccamento dell'aria Impianti di ozonizzazione.

Parte II

ELETTROTECNICA

22. Impianti di produzione energia elettrica con particolare riferimento a piccole centrali termoelettriche.

23. - Impianti di trasporto ad alta e bassa tensione - Conduttori e loro proporzionamento Isolamento ed isolatori Scelta dei conduttori Isolatori Sostegni e loro calcolazione.

Impianti di cabine di trasformazione e conservazione Cabine di smistamento.

Distribuzione e utilizzazione energia per forza motrice e luce. Allacciamento di reti a diversa frequenza. Dispositivi ed impianti per il miglioramento del fattore di potenza.

24. Illuminazione elettrica Calcolo conduttori e schemi fondamentali circuiti Costo dell'illuminazione Norme A.E.I.

25. Macchine elettriche Trasformatori Alternatori Motori a corrente alternata e continua Impianto e norme di collaudo, gruppi elettrogeneratori a turbine ed a motore a combustione.

Parte III

MECCANICA E MACCHINE

26. Macchine a vapore Generalità rendimenti e loro misura Composizione dei principali combustibili solidi e liquidi Alimentazione automatica dei fornelli Combustione liquida. Quantità di combustibile bruciato per metro quadro di grato. Impianti di tirata meccanica.

27. Motori a carburazione, motori ad iniezione e motori a gas Criteri di scelta, impianto e norme di collaudo. Cenni sulle turbine a vapore e sulle motrici a vapore.

28. Macchine speciali per frigoriferi, carnifici (produzione di scatolame) molini per grano, panifici, gallettifici, pastifici, lavanderie, stabilimenti per produzione mangimi sintetici per quadrupedi Laboratori per calzature e vestiario.

29. *Macchine speciali* Macchine per la macinazione del grano (laminatoi, buratti, semolatrici, pulitrice del grano, ecc.).

Macchine per la lavorazione del pane e della galletta (impastatrice, gramola, spazzatrice, formatrice per pane e galletta, ecc.).

Macchine speciali per la confezione della carne in conserva, formazione e riempimento scatolame (cesoie, rollatrici, aggraffatrici, presse bordatrici, ecc.).

Macchine frigorifiche a compressione e ad assorbimento (compressori a pistoni semplici o multipli, compressori rotativi, condensatori, evaporatori, ecc.).

Macchinari per lavanderia (lisciviatrici, lavatrici, idroestrattori, asciugatoi, ecc.).

30. *Macchinari accessori* per la lavorazione dei metalli (torni, frese, piallatrici, limatrici, rettificatrici, ecc.).

Macchinari per la lavorazione del legno (seghe a moto alternativo, a disco, a nastro, pialle sagomatrici, trapani, torni).

Parte IV

STABILIMENTI PER I SERVIZI DI COMMISSARIATO

31. Criteri fondamentali tecnici ed economici che presiedono alla concezione, al disegno ed allo sviluppo esecutivo degli impianti ed alla scelta ed impiego di macchine singole e di serie.

32. Norme generali e particolareggiate per la scelta dei materiali, lo studio delle forme e proporzioni, le calcolazioni e verifiche nei riguardi statici e dinamici di organi e di complessi meccanici.

33. Schemi di massima, organi elementari, composizione di insieme e particolari dei principali stabilimenti di commissariato (carnifici, frigoriferi, panifici, ecc.) e di impianti mobili campali (panifici, lavanderie-bagni e frigoriferi autotrainabili).

34. Diagrammi di lavorazione criteri di scelta dei mezzi di produzione suddivisione in reparti determinazione dell'area coperta necessaria.

35. Criteri per la scelta degli edifici destinati all'industria in relazione alla sicurezza ed al costo dell'esercizio.

36. Criteri per lo studio della pianta e delle sezioni dei vari edifici. Studio della pianta generale in base alla necessità di movimento e di ampliamento successivo. Piani regolari di sviluppo. Disposizione delle macchine nei locali. Strutture portanti, coperture, chiusure, fondazioni, finestre, porte, scale.

37. Esame particolare di alcuni elementi tipici degli impianti (depositi, magazzini, silos, serbatoi).

38. Trasporti interni per solidi Orizzontali in una direzione qualunque, continui e discontinui. Trasporti dei liquidi criterio di impiego dei vari tipi di pompe (a stantuffo, a membrana, centrifughe, ecc.).

39. Trasporti, con vagoni, nastri mobili, cocles, ecc. montacarichi, gru elevatori a tazze, ecc.

40. Impianti ausiliari - Provvista e distribuzione dell'acqua Filtrazione Purificazione dell'acqua industriale - Impianti di sollevamento. Reti di fognatura, depurazione acque di rifiuto.

41. Disposizioni ed impianti per la prevenzione degli incendi Impianti telefonici Impianti di controllo.

Protezione antiaerea degli stabilimenti e degli impianti.

42. *Igiene del lavoro* Sistema Taylor Cartella biotipologica Leggi italiane a tutela dei lavoratori - Orari di lavoro Riposi Intercalari - Scelta degli operai - Requisiti igienici dei locali di lavoro.

42. *Insalubrità delle industrie* - Azione delle diverse temperature Danni causati dai rumori e dagli scuotimenti - Pericoli e danni dell'elettricità. Azione delle diverse polveri sull'organismo. Azione dei gas e dei vapori prodotti negli stabilimenti.

N.B. — La prova scritta e quella pratica avranno la durata di 8 ore per ciascun giorno.

La durata della prova orale non potrà superare i 60 minuti.

Roma, addì 20 gennaio 1951

Il Ministro: PACCIARDI

(859)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati dichiarati idonei nel concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di L'Aquila.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 21 ottobre 1950, per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe del comune di L'Aquila;

Visto il decreto Ministeriale in data 22 gennaio 1951, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, nonchè il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei al posto di segretario generale di 2ª classe del comune di L'Aquila, nell'ordine come appresso indicato:

1. Napoli dott. Renato	punti	96,56 su 132
2. Lombardi dott. Edoardo	»	95,41 »
3. Lanfranco dott. Giacomo	»	93,06 »
4. Barborini dott. Erminio	»	90,82 »
5. Marchegiano dott. Silvio	»	88,18 »
6. Carlomagno dott. Marco	»	88,08 »
7. Petriccione dott. Alberto	»	84,98 »
8. Michelon dott. Giovanni	»	84,83 »
9. Montecalvo dott. Antonio	»	83,92 »
10. Cuttitta dott. Carmelo	»	83,66 »
11. Fontanarosa dott. Giuseppe	»	83,37 »
12. Ellena dott. Giovanni	»	83,14 »
13. Livi dott. Filiberto	»	82,59 »
14. Coriglioni dott. Ugo	»	80,56 »
15. Cerioni dott. Marino	»	79 — »
16. Palmieri dott. Francesco	»	78,97 »
17. Ciocia dott. Emanuele	»	77,14 »
18. Roccella dott. Davide	»	74,62 »
19. L'Abbadessa dott. Giuseppe	»	71,47 »
20. Urbani dott. Ippolito	»	70 — »
21. Mazzoni dott. Francesco	»	69,58 »
22. Innocenzi dott. Giulio	»	69,55 »
23. Zito dott. Ludovico	»	65,56 »
24. Del Bene dott. Giovanni	»	64,59 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 febbraio 1951

Il Ministro: SCELBA

(776)

PREFETTURA DI MANTOVA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Mantova

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MANTOVA

Visto il decreto prefettizio dell'8 novembre 1946, n. 27093/San-Vet., modificato con successivo decreto n. 6723 del 25 febbraio 1947, con il quale è stato indetto pubblico concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Mantova;

Visti i verbali del concorso espletato presso la Prefttura di Milano, dalla Commissione giudicatrice nominata con decreto dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica n. 20400.I.A.G./151 dell'8 marzo 1949, modificato con successivo decreto del 19 settembre 1949;

Riconosciuto legittimo l'operato della Commissione stessa;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 1º marzo 1949, n. 55;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati idonei al concorso di cui sopra:

1. Grassi Giuseppe	punti	127,292	su 150
2. Rasi Ugo	»	122,093	»
3. Mazzoli Bruno	»	120,028	»
4. De Veszelka Alberto	»	119,278	»
5. Bertelli Cesare	»	116.575	»
6. Rasini Amedeo	»	115.871	»
7. Carra Amos	»	115,612	»
8. Segna Bruno	»	114,058	»
9. Felappi Innocenzo	»	113,145	»
10. Gazzi Carlo	»	112,512	»
11. Tosetti Renato	»	111.696	»
12. Pancera Giuseppe	»	110,590	»
13. Re Mario	»	109,008	»
14. Russo Luigi	»	108,605	»
15. Molinari Paolo	»	106,055	»
16. Baschenis Giuseppe	»	105,016	»
17. Costanzo Raffaele	»	104,652	»
18. Masi Felice	»	103,755	»
19. Trazzi Cesare	»	101,523	»
20. Rossi Renzo di Giovanni	»	100.887	»
21. Comotti Amelio	»	99,725	»
22. Lugari Francesco	»	98.917	»
23. Palese Leonardo	»	97,147	»
24. Scarduelli Abelardo	»	95,767	»
25. Viola Luigi	»	95,448	»
26. Aragno Bartolomeo	»	93,946	»
27. Francese Giuseppe	»	93,24	»
28. Bonfatti Paini Alfredo	»	90,74	»
29. Boari Ugo	»	89,365	»
30. Malachini Giuseppe	»	89,247	»
31. Piantelli Walter	»	88,902	»
32. Montanari Mario	»	87,325	»
33. Mazzucco Lodovico	»	86,931	»
34. Federici Giovanni	»	85,277	»
35. Magri Carra Bindo	»	84,975	»
36. Roversi Giacomo	»	83,632	»
37. Zucchi Lorenzo	»	83,01	»
38. Ketmaier Carlo	»	82,512	»
39. Beltrami Gabriele	»	81,371	»
40. Della Nave Costante	»	81,282	»
41. Defendi Amedeo	»	81,215	»
42. Pezzella Raffaele	»	79,586	»
43. Rasori Pietro	»	79,486	»
44. Jometti Renzo	»	78,423	»
45. Bondavalli Sergio	punti	77,162	su 150
46. Gastaldi Luigi	»	76,588	»
47. Poletti Luigi	»	76,382	»
48. Cadeo Giovanni	»	76,287	»
49. Biancardi Guido	»	76,16	»
50. Pisi Dino	»	75,238	»
51. Zanni Clemente	»	74,763	»
52. Gerelli Pompeo	»	73,483	»
53. Lolli Leonilda	»	72,752	»
54. Torri Bortolo	»	70,618	»
55. Zimarino Emanuele	»	70,582	»
56. Stefanini Fausto	»	70,52	»
57. Bassi Alessio	»	69,916	»
58. Bocchi Angelo	»	69,261	»
59. Bernier Arturo	»	68,225	»
60. Carboni Aldo	»	67,50	»
61. Bondi Pietro	»	66,50	»
62. Bellani Giuseppe	»	65,832	»
63. Merchiori Luca	»	65,46	»
64. Pinotti Emilio	»	62,912	»
65. Beretta Luigi	»	60,977	»
66. Bernardi Clodoaldo	»	58,331	»
67. Strada Nunzio	»	55.122	»
68. Brugnoni Luigi	»	52,63	»
69. Benatti Remo	»	52,565	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio degli annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura di Mantova.

Mantova, addì 6 febbraio 1951

Il prefetto: Jannoni

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MANTOVA

Visto il proprio decreto n. 4375/San.-Vet. del 5 febbraio 1951, con il quale è stata approvata la graduatoria dei partecipanti al concorso per posti vacanti di veterinario condotto nella provincia di Mantova;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 55 e 56 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'ordine di preferenza indicato dai concorrenti nella domanda d'ammissione al concorso;

Decreta:

I seguenti concorrenti sono dichiarati vincitori del concorso per la condotta a fianco di ciascuno indicata:

1) Grassi Giuseppe: Suzzara;
2) Rasi Ugo: Ostiglia;
3) Mazzoli Bruno: Asola;
4) De Veszelka Alberto: San Benedetto Po;
5) Bertelli Cesare: Virgilio;
6) Rasini Amedeo: Roncoferraro;
7) Carra Amos: Castellucchio;
8) Segna Bruno: Bozzolo;
9) Felappi Innocenzo: Acquanegra sul Chiese;
10) Gazzi Carlo: Gazoldo degli Ippoliti;
11) Tosetti Renato: Villa Poma.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio degli annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura di Mantova.

Mantova, addì 5 febbraio 1951

Il prefetto: JANNONI

(781)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.